

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N° 537 DEL 31 OTTOBRE 2014

**Convenzione operativa tra l'Istituto di
Endocrinologia ed Oncologia Sperimentale
"G. Salvatore" del Consiglio Nazionale delle
Ricerche e l'Azienda Ospedaliera
Universitaria Federico II**

Convenzione operativa tra l'Istituto di Endocrinologia ed Oncologia Sperimentale "G. Salvatore" del Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, (nel seguito AOU) nella persona del Direttore Generale, prof. Giovanni PERSICO, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda in Napoli alla Via Pansini, n. 5 P.I. 06909360635

E

L'Istituto di Endocrinologia ed Oncologia Sperimentale "G. Salvatore" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel seguito IEOS), nella persona del Direttore prof. Mario De Felice, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Istituto alla Via Pansini, n. 5 in Napoli, Partita IVA 02118311006,

denominate anche Parti,

Visto lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore il 1° maggio 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005, prot. n. 0025033, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2005, n. 124 (Suppl. Ordinario n. 101);

Visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. 0025034, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2005 (Suppl. Ordinario n. 101);

Visto l'Atto Aziendale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, approvato con deliberazione n. 198 del 20 maggio 2013;

Vista la convenzione quadro stipulata in data 4 marzo 2009, di durata quinquennale, tra il CNR e l'Università degli Studi di Napoli Federico II, per una collaborazione continua su temi di ricerca, formazione ed attività collegate di comune interesse, attualmente in fase di rinnovo;

Visti in particolare gli articoli 1, 2 e 4 della Convenzione quadro;

Visto l'Accordo Quadro stipulato in data 11 settembre 2014, di durata quinquennale, tra il CNR, con sede in Roma al Piazzale Aldo Moro, 7 e l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Napoli "Federico II", per attività di ricerca, innovazione e formazione nel settore medico – scientifico in generale e per altre iniziative correlate ai comuni fini istituzionali;

Visto, altresì, l'art. 4 della medesima convenzione quadro, il quale prevede la stipula di eventuali convenzioni operative per la realizzazione di specifiche attività comuni;

Premesso e considerato che:

-l'IEOS è organismo permanente del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

- È in essere una collaborazione scientifica tra l'Istituto di Endocrinologia ed Oncologia Sperimentale "G. Salvatore" del CNR e i Dipartimenti di "Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche" e di "Scienze Mediche Traslazionali";
- L'Università ha concesso in comodato d'uso al CNR, con contratto del 12 maggio 2003, il piano terra del Corpo basso Sud della Torre biologica (edificio 19) facente parte del Complesso Ospedaliero Universitario di Cappella dei Cangiani, per essere utilizzato come sede definitiva dell'Istituto di Endocrinologia ed Oncologia sperimentale "G. Salvatore";
- L'AOU, ai sensi del comma 3-b dell'art. 7 del Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e l'Università degli Studi Napoli "Federico II" per la costituzione dell'Azienda Ospedaliera, succede all'Università nei rapporti presi con il CNR.

Tanto premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 Uso Spazi

Lo IEOS del CNR è nei locali ubicati al piano terra del corpo basso sud della Torre Biologica (edificio 19) facente parte del Complesso Ospedaliero Universitario di Cappella dei Cangiani, concessi in comodato d'uso gratuito dall'AOU sulla base degli atti citati in premessa.

Il Direttore dello IEOS dirige e coordina l'attività dell'Istituto e opera nel rispetto delle norme legislative e regolamentari del CNR e delle norme di funzionamento e dei regolamenti dell'AOU ospitante.

Art. 3 Obblighi delle Parti

Lo IEOS mette a disposizione dell'AOU e dei Dipartimenti di "Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche" e di "Scienze Mediche Traslazionali", le proprie attrezzature, il personale e le competenze specifiche in endocrinologia, oncologia, immunopatologia e genetica, anche per fini diagnostici.

L'AOU si impegna a mettere a disposizione dello IEOS i servizi di acqua, gas, energia elettrica, pulizia dei locali, smaltimento dei rifiuti (comuni, speciali e radioattivi), vigilanza (notturna e festivi), attività di controllo dell'esperto qualificato per l'uso dei radioattivi e l'uso dei servizi telefonici interni all'AOU.

Il CNR, in nome e per conto dello IEOS, si impegna a riconoscere all'AOU gli oneri relativi alle utenze e ai servizi relativi agli spazi utilizzati sopra elencati. Tali oneri sono quantificati in € 130.000,00

annui e saranno versati allo scadere di ogni anno. Per la prima annualità, il versamento dell'importo dovuto avverrà successivamente alla stipula della presente convenzione.

Tale corrispettivo annuale deve intendersi comprensivo anche del rimborso dei costi relativi alle utenze, sostenuti dall'AOU a far data dal mese di giugno del 2006, per i servizi e utenze forniti all'IEOS.

Art. 4 Impegni del CNR e dell'AOU

Lo IEOS, e i Dipartimenti di "Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche" e di "Scienze Mediche Traslazionali", nelle persone dei rispettivi responsabili, comunicheranno al Comitato di Indirizzo di cui all'art. 5 dell'Accordo Quadro, ai fini dell'espletamento dei compiti del Comitato medesimo, i progetti comuni e le altre attività congiunte avviate,. Avranno altresì cura di presentare, al termine di ciascun anno, una relazione scientifica di attività in merito alle iniziative realizzate.

Art. 5 Sicurezza sul Lavoro

1 Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Le Parti concordano che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera presso il CNR e l'AOU, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante, ed il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008. Inoltre le Parti concordano che, nel rispetto dell'art. 27 del D.Lgs. 81/2008, il Documento di Valutazione dei Rischi (art. 61, comma 2, D.Lgs. 230/1995 e s.m.i.), nonché gli altri documenti previsti dalla normativa in materia, verranno inviati dalla struttura di provenienza del personale.

3. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive variazioni ed integrazioni il Personale afferente coinvolto nelle attività oggetto della presente Convenzione si atterrà in materia di prevenzione e protezione alle norme e ai regolamenti stabiliti dalle strutture presso le quali opera in quel momento. Al personale CNR e a quello dell'AOU saranno forniti i dispositivi di protezione (DPI) necessari a contenere ogni eventuale rischio per la salute. Tale fornitura è a carico della struttura ospitante. Impianti, attrezzature, macchine e strumentazioni, messi a disposizione per l'attività scientifica da ciascuna delle Parti, dovranno essere rispondenti a tutte le normative di sicurezza attualmente vigenti.

4. Il personale del CNR e dell'AOU si atterrà alle disposizioni di emergenza (anti-incendio, primo soccorso, eventi naturali eccezionali e terroristici) del contesto presso il quale opera in quel momento. Resta a carico dei proprietari dei beni la loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

5. Qualora il personale CNR e dell'AOU, nel corso di una specifica attività, introduca nella struttura presso la quale opera fonti di pericolo per la salute e la sicurezza, tale attività potrà essere esplicitata solo previo coordinamento delle tra le Parti, tendente alla valutazione del

nuovo rischio ed alle eventuali nuove misure di prevenzione e di protezione da adottare.

6. La sorveglianza sanitaria del personale CNR , come da accordi presi tra le parti, sarà assicurata dal proprio medico competente così come la sorveglianza sanitaria del personale dell' AOU sarà assicurata dal proprio medico competente. La sorveglianza fisica per i rischi convenzionali e da radiazioni e la sorveglianza fisica sull'ambiente e sul personale afferente sono, invece, assicurate dalla parte presso la cui struttura il personale afferente sta svolgendo la propria attività in quel momento. Resta inteso che le modalità di comunicazione dei dati dosimetrici e/o ambientali dovranno essere concordati dai rispettivi datori di lavoro attraverso gli uffici competenti **7.** I costi relativi all'affidamento di incarichi professionali ed alla sorveglianza sanitaria prevista dalla già citata normativa sono a carico del soggetto individuato come Datore di Lavoro.

Art. 6 Copertura Assicurativa

Il personale assegnato a qualsiasi titolo all'IEOS, nonché le persone che frequentano l'IEOS stesso per motivi di lavoro e studio, sono coperte dalla polizza CNR di assicurazione della responsabilità civile n. 0318,0793678.81 in data 01/01/2008 della Fondiaria – SAI, salve le esclusioni espressamente menzionate, a decorrere dal 01/01/2008.

Art. 7 Divulgazione e Utilizzazione dei Risultati

1. Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione.

2. I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente accordo avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente accordo e previo assenso dell'altra Parte.

3. Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, si concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni nei singoli atti esecutivi e, comunque la Parte interessata sarà tenuta a citare l'accordo nell'ambito del quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

Art. 8 Proprietà Intellettuale

I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, gli archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti o le strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola. In questo caso, le eventuali pubblicazioni

saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Art. 9. Trattamento dei dati personali - Riservatezza

Il CNR provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

L'Università si impegna a trattare i dati personali provenienti dal CNR unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Resta inteso che le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di riservatezza per quanto concerne le informazioni ed i dati di cui siano venuti a conoscenza per effetto della presente convenzione, nonché a non divulgare detti dati e/o informazioni. Di conseguenza tali dati o informazioni non potranno, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicati o divulgati a terzi, né potranno essere utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza delle attività contrattuali.

Art. 10 Decorrenza, Durata, Recesso

La presente Convenzione ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà essere rinnovata, qualora venga rinnovata la Convenzione Quadro di riferimento, per un uguale periodo, previa formale intesa tra le parti, salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi in forma scritta con raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre sei mesi dalla scadenza.

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dalla presente convenzione, dandone formale comunicazione all'altra Parte, con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. In caso di recesso, restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 11 Controversie

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione, le Parti procederanno per via amministrativa.

In caso non si dovesse pervenire ad un accordo, competente è il Foro di Napoli.

Art. 12 Modifiche

Qualora nel corso dei quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula della presente Convenzione o si ritenesse opportuno rivedere la medesima, le Parti procederanno di comune accordo.

Art. 13 Beni

In caso di risoluzione della presente convenzione, i materiali ed i beni inventariabili di proprietà dei CNR potranno essere ritirati dal CNR stesso, ovvero dati in comodato o ceduti all'A.O.U.

Art. 14 Rinvio alle Norme di Legge ed ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alla Convenzione quadro, nonché alle intese tra le Parti o alle norme generali di legge.

Art. 15 Registrazione

La presente Convenzione, redatta in triplice originale, è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è soggetta ad imposta di bollo come da tariffa all. A – parte I art.2, del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

La presente Convenzione avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto

Napoli, lì 31.10.2014

Per l'Istituto Endocrinologia ed Oncologia Per L'A.O.U. Federico II
Sperimentale "G. Salvatore" del CNR

Il Direttore

Il Direttore Generale

F.to Prof. Mario De Felice

F.to Prof. Giovanni Persico

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche

Il Delegato

Direttore della Direzione Centrale Supporto
alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture del CNR

F.to Dott. Massimiliano Di Bitetto